



COMUNE DI MARACALAGONIS

Prov. di Cagliari

POLIZIA LOCALE

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL
CARICO E SCARICO MERCI**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA n° 35 in data 16.11.2015

I N D I C E

- Art.1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art.2 - Definizioni
- Art.3 - Piazzole carico e scarico merci
- Art.4 - Orario e sosta dei veicoli riservata al carico e scarico
- Art.5 - Orario esecuzione / operazioni carico-scarico merci
- Art.6 - Veicoli utilizzati per consegna merci
- Art.7 - Sanzioni
- Art.8 - Norme Finali
- Art.9- Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure ed i criteri volti ad individuare gli stalli di sosta destinati al carico e scarico delle merci, regolare gli orari e riservare spazi per la sosta dei veicoli utilizzati per le finalità predette al fine di garantire l'approvvigionamento di merci degli esercizi commerciali e artigianali.

Art. 2

Definizioni

Si intende per:

1) circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 9, del D.Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).

2) parcheggio: area o infrastruttura destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 34, del D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).

3) piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nr. 38, del D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).

4) dichiarazione sostitutiva di certificazioni: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, nr. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 3

Piazzole carico e scarico merci:

1. L'individuazione delle aree di sosta da riservare agli utenti del carico e scarico merci, deve tenere conto della necessità e dell'opportunità di agevolare l'approvvigionamento delle merci evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

2. nell'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci occorrerà attenersi ai seguenti criteri:

a. la realizzazione di ogni singola piazzola di carico e scarico merci di **metri 10x2** dovrà indicativamente essere utile al servizio di esercizi commerciali o artigianali non alimentari;

b. sarà subordinata all'inesistenza di altra analoga area ubicata nella stessa via, entro il limite di distanza di **mt. 30** misurati dalla sede dell'attività Commerciale o Artigianale del richiedente ;

3. per tutti i casi non rientranti in quelli indicati al comma 2 punto a. e punto b., potranno essere concessi stalli di sosta previa adeguata e motivata istruttoria da parte del Comando di Polizia Locale.

4. la realizzazione degli stalli è a titolo gratuito. All'uopo, nel caso di ottenuta autorizzazione, il Comune procederà secondo la disponibilità di fondi.

5. Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale accoglimento dell'istanza e, quindi, la successiva realizzazione dello stallo, secondo le suddette modalità, non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei riguardi del richiedente, ben potendo lo stallo concesso essere utilizzato da terzi sempre per necessità di carico/scarico merci secondo le procedure di cui al presente regolamento.

6. Gli utenti che usufruiscono di stalli di sosta per carico e scarico, per facilitare tali operazioni e per ridurre la turbativa alla circolazione, devono fare uso di adeguati carrelli per le merci. Dette piazzole non sono soggette a tariffazione della sosta per i veicoli merci, durante i previsti orari di servizio, mentre nei restanti orari rimangono a disposizione dei veicoli per il trasporto delle persone, con le relative limitazioni imposte dalla segnaletica stradale presente nella zona.

7. l'individuazione esatta della localizzazione degli stalli di cui si tratta, delle condizioni di viabilità e traffico e della eventuale presenza di aree in cui il codice della strada vieta la sosta dei veicoli, sarà effettuata previo sopralluogo congiunto tra gli istanti e personale del servizio di Polizia Locale; di norma esso sarà collocato ad una distanza utile a tutti gli esercizi commerciali presenti, garantendo per quanto possibile pari distanza;

8. in nessun caso si procederà alla individuazione di nuovi stalli di sosta se nella via oggetto di richiesta ve ne è un altro già precedentemente individuato a distanza inferiore a **metri 30** dalla sede dell'esercizio Commerciale e/o Artigianale.

Art.4

Orario e sosta dei veicoli riservata al carico e scarico merci

1. Al fine di consentire un assetto razionale ed efficiente della distribuzione urbana delle merci si stabiliscono i sottotati criteri finalizzati all'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci per consentire il relativo carico o scarico, di cui all'art. 7, comma 1, lettera "g" del D. Lgs. Nr. 282/92 (Nuovo Codice della Strada).

2. Nella individuazione delle aree indicate al primo comma si dovrà tenere conto:

- dell'orario delle forniture e, quindi, delle operazioni di carico/scarico merci;
- della realizzazione della piazzola di sosta riservata al carico e scarico delle merci, con annessa segnaletica verticale;
- dei principi innanzi meglio specificati.

ART.5

Orario Esecuzione /Operazioni carico-scarico merci

1. Gli orari di servizio per l'approvvigionamento delle merci debbono tenere conto delle esigenze di mobilità della popolazione residente, della necessità di prevenire situazioni di congestione del traffico veicolare evitando intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione nonché della necessità che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di punta della frequentazione pedonale verso gli esercizi commerciali; a tal fine si stabilisce che le operazioni di carico e scarico debbono avvenire, di norma, nella seguente fascia oraria: --

periodo (1° Gennaio – 31 Dicembre)

giorni feriali, prefestivi e festivi in genere dalle ore 06,00 alle ore 20,00

2. Tutti gli stalli riservati al carico e scarico di merci possono essere utilizzati, dagli utenti addetti al carico e scarico per un periodo massimo di 1 (una) ora , da certificare con disco orario. L'ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in modo ben visibile a cura dei fruitori dello stallo.

3. Sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite di cui al comma 1, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ai sensi degli artt. 158, comma 2, lettera "e" e 159, comma 1, lettera "b" del D. Lgs. nr. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

4. Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, il protrarsi del limite di sosta di 1 ora dei veicoli adibiti a tali operazioni, nonché la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose sono sanzionate ai sensi del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

5. per particolari esigenze di carico e scarico, previa preventiva richiesta al Comando di Polizia Locale, il limite di sosta di cui al comma 2 potrà essere eccezionalmente prolungato per un tempo commisurato alle esigenze rappresentate.

Art. 6
Veicoli utilizzati per consegna merci

1. le imprese commerciali e/o artigianali o altri che intendono usufruire degli stalli di sosta per carico e scarico merci devono presentare apposita istanza al Comando di Polizia Locale, da inoltrare all'Ufficio Protocollo dell'Ente, utilizzando il modulo a tal fine predisposto; Il Comando procedente, verificata la richiesta, esprimerà il proprio nulla osta o il motivato diniego entro il termine di giorni (30) trenta dalla presentazione della domanda..

2. Le imprese artigiane o commerciali che effettuano operazioni di carico e scarico di merci con veicoli diversi dagli autocarri e immatricolati come autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, o con autovetture per il trasporto di persone, comunque adibiti al trasporto di cose, possono richiedere per gli stessi veicoli un'autorizzazione specifica che consenta la sosta per effettuare il carico o lo scarico delle merci, previa presentazione di apposita istanza e adeguata documentazione.,

Art. 7

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, ovvero, ove applicabile, a norma dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo nr. 267/2000.

Art. 8

Norme Finali

1. Per gli stalli di carico e scarico già autorizzati con precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali, gli stessi vengono recepiti e mantenuti in essere con le disposizioni contenute nel presente regolamento e mantengono la loro efficacia senza ulteriori modifiche, salvo verifica di compatibilità con le norme del Nuovo Codice Della Strada ;
2. Quanto disciplinato con il presente regolamento, comporta inoltre la modifica e/o adeguamento di altri regolamenti comunali, ove disciplinanti materie analoghe a quelle specificatamente contenute nel presente atto.

. Al di fuori degli orari in cui è riservata esclusivamente all'attività di carico e scarico delle merci, negli stalli all'uopo destinati, o quando le attività commerciali e /o artigianali sono chiuse, **la sosta dei veicoli è libera.**

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al 15° giorno dell'avvenuta pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Comunale.

